

## PROSPETTO SINTETICO SULLE ASSENZE DEL PERSONALE SCUOLA (DOCENTE E A.T.A.) CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (SUPPLENTI)

FONTE PRINCIPALE: *art. 19 del CCNL 2007.*

**PRINCIPIO GENERALE (co. 1):** La regola generale di cui al comma 1 in materia di assenze del personale non di ruolo della scuola si può sintetizzare in questi termini: ***in linea di principio al personale non di ruolo in materia di assenze si applicano le stesse regole previste per il personale di ruolo, salve le eccezioni previste dallo stesso art. 19.***

Ora, anche se le eccezioni sono molteplici, come vedremo dai prospetti che seguono, tuttavia il principio è fondamentale per avere la certezza che le norme sulle assenze del personale non di ruolo esistono sempre e potenzialmente sono quelle stesse che valgono per il personale di ruolo: questo assunto permette di riempire gli apparenti vuoti normativi di tutti i casi non disciplinati direttamente dall'art. 19.

***Tuttavia in questo caso una precisazione di stato giuridico si impone:***

dal momento che l'art. 19 del CCNL 2007, per tutte le categorie di personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato prevede ***particolari limiti massimi di assenza per malattia entro cui l'interessato ha diritto alla conservazione del posto in caso di assenza per malattia***, ciò implica, come naturale corollario, che, ***superati detti limiti, l'interessato deve essere licenziato*** e quindi anche che a tali categorie di personale ***non sono applicabili gli istituti previsti per il personale di ruolo relativi alla dispensa dal servizio per motivi di salute e recupero al servizio attivo di cui al D.P.R. 2777/2011 n. 171.***

**REGOLE IMPORTANTI SULLA RETRIBUZIONE E SULLA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO PRESTATO DAL PERSONALE NON DI RUOLO (art. 40 CCNL 2007):** «3. .... qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno 7 gg. all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a 7 gg. succ. a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza. Rileva esclusivamente l'oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell'assenza del titolare medesimo. **Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio. Nell'ipotesi che il docente completi tutto l'orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell'art. 2109, comma 1, del codice civile.....».**

**A) Personale docente e ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché docenti di religione che non si trovino nella situazione di cui in premessa. (art. 19, commi 3 e 5).**

### **FERIE (Art. 19, co. 2, CCNL 2007)**

Spettano con le stesse modalità e stessa misura del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato: 30 gg. per i primi 3 anni di servizio; 32 gg. dopo 3 anni di servizio a qualsiasi titolo prestatato (Nota Gab. 11.1.1996, n.15914).

Si maturano in proporzione al servizio prestatato. I ***docenti supplenti per l'intero anno scol.*** non possono in nessun caso richiedere la corrispons. di trattam. econ. sostitutivo delle ferie non godute, ai sensi art. 5, co 8, del D.L. n. 95/2012, conv. in L. n. 135/2012, contrariam. a quanto già previsto da CCNL 2007, art. 13 u.c. e art. 19, co. 2. Invece, in virtù della stessa disposiz., ***i docenti fino al term. delle attiv. didatt.*** possono chiedere il pagamento sostitutivo delle ferie non godute, ma ridotto dei giorni in cui, in costanza di supplenza, avrebbero potuto fruirne (vacanze natal. e pasquali, etc. ). I docenti hanno il diritto di fruire delle ferie in qualsiasi momento dell'anno scolastico solo per 6 giorni per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione, v. artt. 13, co. 9 e 15, co. 3, CCNL 2007. Oltre i 6 gg. suddetti vigono le seguenti limitazioni, ai sensi art. 1, co. 54/55, legge 24/12/2012 n. 228, secondo cui le ferie possono essere fruite nei ***periodi di sospensione delle lezioni***: quindi ***durante le vacanze natalizie e pasquali, nel mese di giugno, dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l'inizio delle lezioni, come da calendario scolastico, ma anche in altri periodi e durante i periodi di sospensione delle attività didattiche*** (1° luglio – 31 agosto). Però in tali periodi comunque non è consentito fruire delle ferie nei giorni in cui vi siano ***attività istituzionali rilevanti per la didattica*** (scrutini, esami, attività funzionali all'insegnamento o destinati dal Dirigente Scolastico al piano annuale delle attività didattiche di cui art. 28, co. 4, CCNL 2007).

**FESTIVITÀ in generale: ccnl 2007 art. 40, c. 3 (docenti), art. 60, c. 2 (Ata). Festività sopp. e Festa S. Patrono. Pagamento della domenica. Art. 19 CCNL 2007 in relaz. all'art. 14.**

Spettano le festività infrasettimanali ed ai docenti anche il giorno libero. Spettano giorni 4 di festività soppresse in giornate lavorative ***ad anno scolastico*** (personale docente ed a.t.a.):. I docenti devono fruirne nel periodo estivo o nei periodi di sospensione delle attività didattiche. Spetta inoltre 1 giorno per la ***festa del S. Patrono***, se ricadente in giornata lavorativa.

Si maturano in proporzione al servizio prestatato. Non possono essere rinviate all'anno scolastico successivo.

**Retrib.** al 100%. **Eff.:** I periodi sono utili a tutti gli effetti. Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero settimanale per i docenti, ricadenti nel periodo di durata del rapporto, sono retribuiti e sono computati nell'anzianità di servizio (artt. 40 e 60). Invece è retribuita la domenica nel caso che si completi tutto l'orario settimanale ordinario, ma non vale come servizio (CCNL 2007 art. 40, co. 3 (docenti), art. 60, co. 2 (ATA)).

#### **ASSENZE PER MALATTIA (Art. 19 ccnl 2007)**

**Fonti:** Specifiche per il personale non di ruolo: CCNL 2017: Art. 19, commi 1, 3, 4, 5, 6, 8, 15. Inoltre norme sulle assenze per malattia del personale di ruolo applicabili al personale non di ruolo: vari commi richiamati dell'art. 17 del CCNL 2007.

**Categorie del personale non di ruolo:**

**A) Docenti incaricati di religione cattolica con orario di cattedra o equiparato;**

**B) Supplenti fino al 31 agosto o al 30 giugno e docenti incaricati di religione senza orario di cattedra o equiparato;**

**C) supplenti temporanei che non rientrano in nessuna delle due precedenti categorie**

#### **Categoria A)**

Si tratta dei **Docenti incaricati di religione cattolica che si trovino nella situazione di cui all'art. 53, u.c., legge 11/7/1980 n. 312 e art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988**, i quali (*come si evince per esclusione in particolare dal comma 5*) abbiano il trattamento di cattedra o equiparato (ossia, se di scuola secondaria con orario settimanale di 18 ore, se invece di scuola elementare o materna con meno di 12 ore settimanali): poiché per essi **nell'intero art. 19 non è prevista nessuna norma peggiorativa rispetto al personale di ruolo**, ne deriva che il trattamento loro spettante in caso di malattia è lo stesso del personale di ruolo, come da art. 17 del CCNL 2007 a cui si rinvia.

#### **Categoria B): co. 3, 5 e 6.**

**Si tratta dei Supplenti fino al 31 agosto o fino al 30 giugno (co. 3) e dei docenti incaricati di religione, ma senza orario di cattedra o equiparato (nel senso spiegato per la Categoria A) (co. 5);**

*N.B. Per quanto riguarda i docenti di religione, anche se privi di orario di cattedra, deve trattarsi pur sempre di docenti incaricati e non supplenti, in quanto sono destinatari di incarico annuale ricevuto d'intesa con l'ordinario diocesano, ai sensi dell'art. 309, co. 2, del D.Lvo 16/4/1994 n. 297*

*Conservazione del posto:*

– **co. 5: diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico**

*Retribuzione per 3 mesi in ciascun anno scolastico (co. 4, 5):*

a) intera per il 1° mese;

b) 50% per il 2° e 3° mese;

c) senza retribuzione per i mesi restanti (quindi solo diritto: alla conservazione del posto, come da **co. 5**).

*Effetti:* I periodi *parzialmente retribuiti valgono* come anzianità di servizio a tutti gli effetti (**co. 6**).

*Non valgono quelli non retribuiti.* (co. 8).

Per i limiti di cui sopra non si contano comunque i giorni di ricovero, day hospital e assenze dovuti alle conseguenze certificate delle terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti per le gravi patologie. Detti periodi sono retribuiti e utili ad ogni effetto (art. 19, c. 15, CCNL 2007).

#### **Categoria C) co. 10**

Si tratta dei supplenti temporanei, compresi i docenti di religione supplenti, in quanto non destinatari di incarico annuale.

In base al co. 10 **hanno diritto solo alla conservazione del posto per un periodo non superiore a trenta giorni annuali, retribuiti al 50%.**

Per il limite di cui sopra non si contano comunque i giorni di ricovero, day hospital e assenze dovuti alle conseguenze certificate delle terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti per le gravi patologie. Detti periodi sono retribuiti e utili ad ogni effetto (art. 19, c. 15, CCNL 2007).

#### **ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA, DI LAVORO, PERSONALI E DI STUDIO (Art. 18, comma 1 cpv, CCNL 2007 e artt. 69 e 70 D.P.R. n. 3/1957)**

*Spetta* con 2 limiti massimi (comprese domeniche e feste intermedie): a) 1 anno continuativo o cumulabile (sommano periodi con interruzione con servizio attivo infermità a 6 mesi). b) 2 anni e ½ in un quinquennio. Inoltre possono essere concessi per motivi di studio, ricerca o per dottorato di ricerca (Sul dottorato di ricerca vale legge la 476/84, richiamata dall'art. 453 D.Lgs. 297/1994 u.c. Inoltre è concessa aspettativa, a domanda, per 1 anno scolastico senza assegni per realizzare esperienza di altra attività lavorativa in altro comparto di P.A. o per superare un periodo di prova. *Retrib.* nessuna.

*Effetti:* Il periodo non è utile a nessun effetto. Per la possibilità di riscatto ai fini pens., ai sensi art. 5 dlgs 16.9.96 n. 564, i periodi di aspett. fam. successivi al 31.12.1996, fino a un massimo di 3 a., sono riscattabili a domanda, ai fini pens., mediante versamento riserva matem., o possono essere autorizzati alla prosec. vol. dei contrib. Il dottorato di ricerca, ai sensi art. 2 L. 476/84 (integrata da art. 52, comma 57, legge 448/2001), richiamata dall'art. 453 D.Lgs. 297/1994 u.c., può essere retribuito ed è utile a tutti gli effetti. *N.B. L'applicazione di questa norma non è prevista per i docenti di religione che non si trovino nella situazione di cui all'art. 2, comma 6, D.P.R. 23/8/1988 n. 399.*

**N.B. Per il personale ATA si vedano anche i permessi retribuiti spettanti a seguito delle innovazioni di cui al CCNL 2018, trattati nel Prospetto Sintetico n. 1 relativo al personale di ruolo.**

**PERMESSI RETR. (PER LUTTI O MATRIM.) (Art. 19, c. 9 e 12)**

*Spettano come per il personale di ruolo. Quindi: per lutti* (di: coniuge, parenti entro il grado o affini di I grado o componente la famiglia anagrafica o convivente stabile): 3 giorni anche non consecutivi per evento (CCNL 2007 art. 15, co. 1), da fruirsì entro 7 gg. dal decesso, senza consid. i giorni festivi o non lavor. (DM. 27/1/2000 n. 278 – GU 238/2000); *per matrimonio*: 15 gg. consecutivi, con decorr. indicata dall'interess. da 7 gg. prima a 2 m. dopo il matrim. (art. 15, co. 3, CCNL 2007). Detti periodi retribuiti sono utili per la maturazione dell'anzianità a tutti gli effetti.

**PERMESSI RETRIBUITI PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI: Art. 4 legge n. 53/2000 e D.M. 21/7/2000 n. 278 (G.U. n. 238/2000).**

In caso di grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa in alternativa ai permessi a giorni di cui al punto precedente. Inoltre, su iniziativa del lavoratore possono essere concordati per iscritto permessi a ore, ossia diverse modalità di espletam. dell'attiv. lavorativa con riduz. complessiva dell'orario non inferiore ai 3 gg. suddetti. Inizio utilizzaz. dei permessi: entro 7 gg. dal decesso o dall'accertam. dell'infermità o della necessità. Docum. grave inferm. entro 5 gg. dal rientro in serv. certif specialista ASL.

*Retribuz. 100%. Validità a ogni effetto.*

**PERM. NON RETR. PER MOTIVI PERS. E FAM., PER CONCORSI, ESAMI (Art. 19, c. 7 e 8)**

*Misura massima*: 6 gg. per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Inoltre per partecipazione a concorsi o esami (max 8 gg., compreso viaggio, ad anno scolastico).

*Retribuzione*: nessuna. *Effetti*: interrompono l'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

**PERMESSI BREVI (Art. 16 CCNL 2007)**

Compatibilmente con le esigenze di serv. (per i docenti anche subordinatamente a possibilità di sostituire con personale in servizio), per esigenze pers. e a domanda, sono concessi *brevi permessi* di durata non oltre ½ dell'orario giornaliero (per i docenti max. 2 ore). Per i docenti per ora si intende l'ora di lezione. *Limite annuo*: 36 ore per il personale a.t.a.; orario settimanale di insegnamento per i docenti. *Obbligo di recupero* con servizio entro i 2 mesi successivi. Altrimenti *trattenuta* retribuzione

**CONGEDO FINO A 30 GIORNI (anche frazionati) ad anno solare a favore degli invalidi con invalidità superiore al 50% Art. 7 del Dlgs. n. 119/2011**

*Spetta* a tutti i pubblici dipendenti di ruolo e non di ruolo invalidi oltre il 50% nella misura di 30 gg. (anche frazionati) *ad anno solare*, fuori dai periodi di assenza per malattia (limiti massimi dell'assenza per malattia, detti periodo di comporta).

*Documentazione*:

- a) domanda dell'interessato con allegata richiesta del medico convenzionato col SSN o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica, il quale attesti la necessità della cura per l'infermità invalidante riconosciuta;
- b) obbligo di documentare *a posteriori* le cure effettuate, anche cumulativamente per il caso di terapie continuative.

**CONGEDI PER PARTICOLARI PATOLOGIE DEI FAMILIARI. Art. 4 legge n. 53/2000 e D.M. 21/7/2000 n. 278 (G.U. n. 238/2000).**

*Per gravi e documentati motivi dei familiari* di cui all'art. 433 c.c. (coniuge; figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, discendenti prossimi anche naturali; genitori e, in loro mancanza, ascendenti prossimi, anche naturali; adottanti; generi e nuore; suocero e suocera; fratelli e sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali) spetta un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni, però nell'ambito di durata della nomina. *Per gravi motivi si intendono* necessità di cura, assistenza, disagio e le patologie elencate nel d.m. 278/2000. Documentaz. all'atto della domanda. Concess. o diniego entro 10 gg. Retribuzione nessuna. Periodo non valido. Dà solo diritto alla conservazione del posto.

|  |
|--|
| <b>B) Supplenti temporanei per supplenze brevi e saltuarie, ossia personale assunto con contratto a tempo determinato in virtù di supplenza conferita direttamente dal Dirigente Scolastico (art. 19, comma 10)</b>  |
| <b>Ferie (Art. 19, co. 2, CCNL 2007)</b><br>Tutto come da tabella A).<br>Però, ai sensi art. 5, co 8, del D.L. n. 95/2012, conv. in L. n. 135/2012, come integrato dall'art. 1, co. 55, della legge 24/12/2012 n. 228, possono chiedere il pagam. sostituit. delle ferie non godute, ridotto dei gg. in cui, in costanza di supplenza, avrebbero potuto fruirne (vacanze natal. e pasquali, etc.).   |
| <b>Festività in generale: ccnl 2007 art. 40, c. 3 (docenti), art. 60, c. 2 (Ata). Festività sopp. e Festa S. Patrono. Pagamento della domenica. Art. 19 CCNL 2007 in relaz. all'art. 14.</b><br>Tutto come da tabella A)   |
| <b>Assenze per malattia (Art. 19 ccnl 2007)</b><br>Si rinvia a questo esposto precedentemente e organicamente nel Prospetto A) in materia di assenze per malattia di tutto il personale non di ruolo.  |
| <b>Aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio (Art. 18, comma 1 cpv, CCNL 2007 e artt. 69 e 70 D.P.R. n. 3/1957)</b><br>Non prevista aspettativa per famiglia (v. art. 18, comma 1 cpv). Per tali esigenze vedi le varie tipologie di permessi retribuiti e non.   |
| <b>Permessi retr. (per lutti o matrim.) (Art. 19, c. 9 e 12)</b><br>Tutto come da tabella A)   |
| <b>Permessi retribuiti per eventi e cause particolari: Art. 4 legge n. 53/2000 e D.M. 21/7/2000 n. 278 (G.U. n. 238/2000).</b><br>Tutto come da tabella A)   |
| <b>Perm. non retr. per motivi pers. e fam., per concorsi, esami (Art. 19, c. 7 e 8)</b><br>Tutto come da tabella A)  |
| <b>Permessi brevi (Art. 16 CCNL 2007)</b><br>Tutto come da tabella A)  |
| <b>Congedo fino a 30 giorni (anche frazionati) ad anno solare a favore degli invalidi con invalidità superiore al 50% Art. 7 del Dlgs. n. 119/2011</b><br><i>Retribuzione:</i> come le assenze per malattia (quindi al 100%: retribuz. fissa mensile, compresi RPD o CIA. Esclusi invece gli altri compensi accessori).<br><i>Effetti:</i> il periodo di congedo è utile come anzianità di servizio a tutti gli effetti (art. 17, co. 6, del CCNL 2007). |
| <b>Congedi per particolari patologie dei familiari. Art. 4 legge n. 53/2000 e D.M. 21/7/2000 n. 278 (G.U. n. 238/2000).</b><br>Tutto come da tabella A)  |

1) Tale disposizione dai commi 9 e seguenti disciplina le visite di controllo. Invece i commi precedenti così dispongono:

«1. Ai lavoratori, pubblici e privati, con contratto a tempo determinato, i trattamenti economici e le indennità economiche di malattia sono corrisposti per un periodo non superiore a quello di attività lavorativa nei dodici mesi immediatamente precedenti l'evento morboso, fermi restando i limiti massimi di durata previsti dalle vigenti disposizioni.

2. Non possono essere corrisposti trattamenti economici e indennità economiche per malattia per periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.

3. Nel caso in cui il lavoratore a tempo determinato nei dodici mesi immediatamente precedenti non possa far valere periodi lavorativi superiori a trenta giorni, il trattamento economico e l'indennità economica di malattia sono concessi per un periodo massimo di trenta giorni nell'anno solare. In tal caso l'indennità economica di malattia è corrisposta, previa comunicazione del datore di lavoro, direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

4. Il periodo di malattia di cui al precedente comma si computa ai fini del limite massimo delle giornate indennizzabili.

5. Il datore di lavoro non può corrispondere l'indennità economica di malattia per un numero di giornate superiore a quelle effettuate dal lavoratore a tempo determinato alle proprie dipendenze. Le indennità relative ad un maggior numero di giornate indennizzabili sono corrisposte al lavoratore direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale».